

Autorità di Regolazione dei Trasporti
Via Nizza 230,
10126 Torino
Raccomandata

Genova, 29 ottobre 2019
Prot.: 361/19

Osservazioni al documento di consultazione concernente la determinazione del contributo per il funzionamento dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti per l'anno 2020

Gentili Signori,

con riferimento al documento di consultazione in oggetto, la scrivente Associazione, richiamato integralmente quanto osservato in occasione delle consultazioni per i contributi degli anni 2017, 2018 e 2019, intende sottoporre a codesta Autorità quanto segue.

1. Quesito n. 1: Individuazione delle imprese operanti nel settore dei trasporti o altri soggetti tenuti al versamento contributivo.

Da quanto si apprende al punto 1 dell'Allegato A, l'articolo 37 del d.l. n. 201/2011, come modificato dall'articolo 16 comma 1 e 1-bis, del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109 (di seguito "Decreto Genova") avrebbe ampliato la platea degli operatori soggetti all'obbligo di contribuzione.

Si rappresenta, come già sottolineato nell'ambito del giudizio instaurato dinanzi al TAR Piemonte, che la nuova formulazione dell'art. 37 del d.l. n. 201/2011, così come modificato dall'art. 16 del d.l. n. 109/2018, ha la esclusiva finalità di rendere la precedente formulazione maggiormente aderente all'interpretazione data dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 69/2017 che ha limitato la legittimità dell'imposizione dei contributi di funzionamento dell'ART esclusivamente ai soggetti verso i quali siano state esercitate le competenze in concreto.

Proprio in relazione a quest'ultimo aspetto, si apprende dall'Allegato A che, codesta Autorità, nell'individuare le attività rilevanti ai fini dell'assoggettabilità a contribuzione degli operatori, rinvia alla delibera n. 75/2017 e a successivi atti. Si segnala, pertanto, che i provvedimenti menzionati da codesta Autorità a pag. 4 della Delibera in oggetto, si riferiscono al settore autostradale, al settore ferroviario e ai gestori dei porti e non fanno mai riferimento all'attività terminalistica.

Dunque, contrariamente da quanto affermato da codesta Autorità, l'art. 37 d.l. 201/2011, anche a seguito delle modifiche apportate dal "Decreto Genova", individua i soggetti obbligati non in ragione del tipo di attività economica svolta ma in ragione delle competenze regolatorie che la legge attribuisce all'Autorità di Regolazione dei Trasporti.

Pertanto, l'art. 37 del d.l. 201/2011, così come interpretato dalla Corte Costituzionale con la sentenza 69/2017, non assoggetta all'obbligo di pagamento del contributo di funzionamento le imprese che hanno solo la mera disponibilità di aree per l'esercizio di attività diverse da quelle di trasporto, ma i gestori delle

infrastrutture di trasporto, che, ai sensi della legge 84/94 e s.m.i., sono le Autorità di sistema portuale e non le imprese terminalistiche.

2. Quesito n. 2: Misura del contributo

Con riferimento alla misura del contributo si richiama integralmente quanto osservato dalla scrivente Associazione con riferimento alle consultazioni relative ai contributi per l'anno 2016, 2017, 2018 e 2019.

3. Quesito n.3: Esenzione dal contributo

Con riferimento all'esenzione del contributo si richiama integralmente quanto osservato dalla scrivente Associazione con riferimento alle consultazioni relative ai contributi per l'anno 2017, 2018 e 2019.

Appare accoglibile la proposta di codesta Autorità di prevedere, a partire dal 2020, l'obbligo del pagamento del contributo per le società in liquidazione e/o soggette a procedura concorsuali, fino alla messa in liquidazione e/o assoggettamento alla procedura concorsuale con finalità liquidativa.

Non compare invece la previsione di sospendere per i ricorrenti al TAR (esempio terminal operator portuali) l'obbligo di pagamento fino alla definizione dei contenziosi in corso.

Vogliate prendere nota delle suddette osservazioni.

Con la speranza di riuscire a cominciare una possibile leale cooperazione, si rimane a disposizione di codesta Autorità per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti

Luca Becce

Presidente ASSITERMINAL

